

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 309**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, NIEDDU

il 4 gennaio 2022

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, per l'efficientamento dei Piani locali unitari  
dei servizi (PLUS)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il disegno di legge intitolato "Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, per l'efficientamento dei Piani locali unitari dei servizi (PLUS)" risponde all'esigenza di superare le difficoltà, spesso segnalate dagli ambiti territoriali, di dare continuità alle attività in capo ai PLUS, sia per l'eccesso di competenze attribuite, sia per l'organizzazione che demanda al comune capofila il compito di fare da raccordo con gli altri comuni dell'ambito. Per tali finalità, concludono gli Assessori, si propone la collocazione degli uffici di piano nelle città metropolitane e province in cui ricadono i PLUS territorialmente afferenti.

All'articolo 1 si dispone che la collocazione degli uffici di piano, attualmente operanti presso i comuni capofila degli ambiti PLUS, e del relativo personale sia trasferita nelle città metropolitane e province in cui ricadono i PLUS territorialmente afferenti.

La soluzione organizzativa si rende necessaria al fine di assicurare la stabilità degli uffici di piano e del personale ivi operante, superando le criticità legate al fatto che i PLUS sono privi di personalità giuridica ed i comuni capofila non dispongono della capacità assunzionale necessaria alla stabile immissione in ruolo del personale all'uopo dedicato. Tale circostanza ha determinato nel tempo l'instabilità e la discontinuità dei servizi, appaltati nella maggior parte dei casi a soggetti terzi.

In un siffatto contesto, in assenza del presente intervento normativo, rischia di risultare vanificato l'obiettivo dell'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) che ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un assistente sociale ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un assistente sociale ogni 4.000 abitanti.

Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali e degli ulteriori servizi individuati dall'articolo 7, comma 1, del decreto n. 147 del 2017, la succitata legge ha previsto l'erogazione di un contributo economico, a favore degli ambiti territoriali a valere sul Fondo Povertà, in ragione del numero di assistenti sociali impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione in proporzione alla popolazione residente.

Le somme di cui possono beneficiare gli ambiti sono a copertura dei costi per gli assistenti sociali assunti in organico a tempo indeterminato (e non solo per nuove assunzioni) tra la soglia di accesso ai finanziamenti di 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti e fino alla soglia dell'obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti (con un contributo di 40.000 euro annui ad assistente sociale in numero eccedente il rapporto di 1:6500 fino al raggiungimento del rapporto 1:5.000 e di 20.000 euro annui ad assistente sociale in numero eccedente il rapporto 1:5.000 fino al raggiungimento del rapporto di 1:4.000).

Alla luce dei dati trasmessi dagli ambiti territoriali alla data del 28 febbraio 2021, e pertanto in conseguenza del numero di assistenti sociali previsti per l'anno 2021, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il decreto n. 144 del 25 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 ottobre 2021, con il quale sono state prenotate le risorse in favore degli ambiti territoriali per l'annualità 2021.

Per quanto riguarda la situazione della Regione, dall'analisi dei dati forniti dagli ambiti pubblicati dal Ministero e dalle risorse prenotate con decreto ministeriale n. 144 del 2021, emerge che la maggior parte degli ambiti raggiungono il rapporto minimo di 1 assistente sociale a tempo indeterminato ogni 6.500 abitanti, necessario per poter accedere per l'anno in corso al contributo per il potenziamento, e diversi Ambiti hanno altresì raggiunto il livello essenziale delle prestazioni di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti e l'obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti. Con decreto ministeriale, entro il 30 giugno 2022, sulla base della valutazione operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei prospetti riassuntivi che verranno presentati dagli ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022, contenenti il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021 a consuntivo, verranno riconosciute, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili.

Qualora gli ambiti territoriali non confermino i dati previsionali dell'annualità 2021, le risorse prenotate con il decreto ministeriale n. 144 del 2021 verranno rimodulate e in alcuni casi azzerate. Trattandosi di un contributo strutturale, tale meccanismo si ripeterà anche per le annualità successive e con le medesime modalità.

In assenza di un definito quadro organizzativo che consenta di incardinare in un ente autonomo il personale assunto dai singoli comuni ma destinato alle attività dell'ambito PLUS di riferimento, le risorse a cui la Regione Sardegna ha la possibilità di accedere andranno dunque ripartite tra le altre regioni. In particolare, il rischio che si profila per la Regione Sardegna è che i comuni che attualmente dispongono di assistenti sociali a tempo determinato, stabilizzabili in virtù delle richiamate disposizioni nazionali, non portino a compimento la procedura per non erodere spazi assunzionali. Ciò determinerebbe la perdita dei correlati contributi strutturali oltre che, conseguentemente, gravi disfunzioni negli ambiti.

L'articolo 2 ha l'obiettivo di garantire che con la ripartizione del fondo integrato per i servizi alla persona una quota di risorse sia assegnata ed erogata alle città metropolitane ed alle province, per le attività di gestione unitaria associata e per la gestione degli uffici di piano dei PLUS ricadenti nei corrispondenti ambiti territoriali.

La soluzione organizzativa si rende necessaria al fine di assicurare la stabilità degli uffici di piano e del personale ivi operante, superando le criticità legate al fatto che i PLUS sono privi di personalità giuridica ed i comuni capofila non dispongono della capacità assunzionale necessaria alla

stabile immissione in ruolo del personale all'uopo dedicato. Tale circostanza ha determinato nel tempo l'instabilità e la discontinuità dei servizi, appaltati nella maggior parte dei casi a soggetti terzi.

La norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto il finanziamento degli uffici di piano è a carico del fondo integrato dei servizi alla persona di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 23 del 2005, si prevede esclusivamente una differente allocazione degli uffici e delle risorse.

**Relazione sulla quantificazione degli oneri finanziari della proposta normativa**

Il disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale trattandosi di disposizioni relative all'organizzazione e collocazione degli uffici di piano dei PLUS di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005.

**Relazione sull'elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti della proposta normativa ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016**

Il disegno di legge non interviene sugli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, trattandosi di disposizioni relative all'organizzazione e collocazione degli uffici di piano PLUS di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005.

**Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016**

Il disegno di legge non interviene sulle modalità digitali attuative della legge regionale n. 23 del 2005, trattandosi di disposizioni relative all'organizzazione e collocazione degli uffici di piano PLUS di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Trasferimento di funzioni, beni e personale. Inserimento dell'articolo 21 bis della legge regionale n. 23 del 2005

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) è aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis (Personale preposto alla gestione dei servizi associati)

1. I dipendenti a tempo determinato e indeterminato dei comuni, preposti alla gestione associata dei servizi, transitano presso la città metropolitana o la provincia territorialmente competente, per il perseguimento delle finalità indicate dalla presente legge.

2. Nel caso di comuni di uno stesso PLUS ricadenti in diverse città metropolitane o province, la gestione associata dei servizi è effettuata dalla città metropolitana o dalla provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni."

### Art. 2

Fondo regionale per il sistema integrato. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 23 del 2005

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 23 del 2005 è sostituita dalla seguente:

"b) una quota è assegnata ed erogata alle città metropolitane ed alle province, per le attività di gestione unitaria associata e per la gestione degli uffici di piano dei PLUS ricadenti nei corrispondenti ambiti territoriali;"

### Art. 3

#### Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 4

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).